

## REPUBBLICA ITALIANA 270/2023

### In nome del Popolo Italiano

### LA CORTE DEI CONTI

### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere

Alessandra Cucuzza Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 62897 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

Marco Nencioni (NNCMRC61D11G702I, nato a Pisa (PI),

l'11/04/1961, residente a Collesalvetti (PI), Frazione Nugola, via Nu-

gola Vecchia n. 37, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,

dall'avv. Vittorio Chierroni, presso il cui studio, sito in Firenze (FI), via

de' Rondinelli n. 2, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo

PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi

dell'art. 28 c.g.c.: vittorio.chierroni@firenze.pecavvocati.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 13 aprile 2023, il relatore e il P.M., nella

persona del sost, proc. gen. dott. Massimo Lupi, nonché l'avv. Marta

lacopini in sostituzione dell'avv. Chierroni per il convenuto Marco

Nencioni:

## ritenuto in **FATTO** Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Marco Nencioni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di 515.811,20 euro in favore del Comune di Livorno, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato. La Procura contabile, acquisita la notizia di danno a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa, ha provveduto a richiedere elementi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ricevendo una serie di documenti relativi al procedimento penale n. 1501/19 R.G., che nel febbraio 2020 era nella fase delle indagini preliminari. La Procura contabile riferiva, sulla base della documentazione acquisita, che Marco Nencioni, nella sua qualità di dipendente del Comune di Livorno, quale Posizione Organizzativa dell'Ufficio "Amministrazione Patrimonio e Demanio", inserito nell'area "Contratti Provveditorato Economato Patrimonio e Demanio" – Dipartimento 3 – Risorse Economiche e Patrimoniali, avrebbe svolto attività libero professionale in favore di soggetti privati, i quali, in alcuni casi, avrebbero anche pagato delle somme indebite per l'interessamento del convenuto nelle loro pratiche edilizie.

Riferiva, altresì, che, sempre nella predetta qualità, ricevuto l'incarico

di stimare alcuni beni immobili di proprietà comunale, Marco Nencioni avrebbe attribuito agli stessi un valore non corrispondente a quello di mercato ed, in particolare, un valore più elevato in caso di acquisto da parte del comune ed un valore più basso in caso di vendita da parte del comune. L'attività svolta da Marco Nencioni viene, in particolare, descritta dall'annotazione riepilogativa d'indagine redatta dalla Squadra mobile di Livorno e dal Comando di Polizia municipale del Comune di Livorno in data 13 maggio 2019 (doc. 3 all. alla citazione), che si fonda a sua volta su quanto riferito dal Sindaco del Comune di Livorno, sulla comunicazione di notizia di reato dal Comando di Polizia municipale del Comune di Livorno relativa ad altro procedimento penale a carico del convenuto (n. 1043/2018), sull'analisi dei tabulati telefonici e su numerose intercettazioni tra il Nencioni e alcuni privati. La Procura riferiva, inoltre, che, nell'ambito del procedimento penale n. 1501/2019, veniva emessa ordinanza del G.I.P. che disponeva, fra le altre cose, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari al convenuto in relazione ai reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) in quanto effettuava stime inferiori ai valori effettivi di cespiti immobiliari di proprietà comunale destinati al trasferimento a terzi e si attivava per l'espletamento delle relative pratiche amministrative sugli stessi e su altri immobili, ricevendo l'incarico remunerato o comunque la promessa di incarico remunerato dagli aggiudicatari di tali immobili o da altri soggetti privati (cfr. doc. 5

prodotto con atto di citazione).	
Nell'ambito del medesimo procedimento penale veniva emesso,	
sempre a carico del convenuto, un decreto di sequestro preventivo e,	
successivamente, due ordinanze di riesame che hanno proceduto a	
rideterminare l'importo del sequestro in euro 46.050,00 (cfr. doc. 7 e	
allegati 3 e 4 al doc. 15, tutti prodotti con atto di citazione).	
Successivamente il Pubblico ministero emetteva l'avviso ex art. 415	
bis c.p.p., individuando tutte le condotte contestate a Marco Nencioni	
a seguito dell'espletamento delle ulteriori indagini (doc. 11 allegato alla	
citazione).	
Infine, confluito il precedente procedimento n. 1043/2018 nel	
procedimento penale n. 1501/2019, è stata emessa, nell'ambito di	
quest'ultimo procedimento, richiesta di rinvio a giudizio in data 18	
giugno 2022 (doc. 18 allegato alla citazione) e la prima udienza,	
inizialmente fissata per il novembre 2022, è stata rinviata a gennaio	
2023.	
Alla luce di tale quadro, la Procura contabile, a seguito delle deduzioni	
difensive del convenuto, lo ha citato in giudizio, allegando:	
- la sussistenza del rapporto di servizio, stante l'incarico ricoperto	
dal convenuto presso il Comune di Livorno;	
- la causazione, per effetto delle condotte sopradescritte, di un	
danno erariale, derivante dalla lesione del rapporto	
sinallagmatico, dallo svolgimento di attività esterne incompatibili	
non autorizzate e dalla sottostima del patrimonio immobiliare del	
comune;	

la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, stante il carattere intenzionale delle condotte poste in essere in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e parità di trattamento. In particolare, quanto al danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico, la Procura ha riferito che le energie lavorative del dipendente sarebbero state distratte dai compiti istituzionali allo stesso spettanti per essere destinate al compimento di condotte illecite aventi rilievo penale, con ciò determinando uno sviamento delle energie lavorative che avrebbe provocato la disutilità della retribuzione percepita ed il conseguente danno erariale connesso alla relativa percezione da parte del dipendente. Ne conseguirebbe che le retribuzioni erogate al convenuto dal 2014 al 2019, cioè durante lo svolgimento dell'attività illecita contestata in sede penale, non avrebbero compensato esclusivamente l'attività lavorativa, ma, almeno in parte, avrebbero indebitamente arricchito il convenuto per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta consumazione di numerosi e gravi delitti. La Procura, pertanto, ha quantificato equitativamente nella percentuale del 50% delle retribuzioni percepite nel periodo di realizzazione delle condotte penalmente rilevanti, il danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che risulterebbe pari ad euro 102.677,82. Con riferimento al danno da attività esterne incompatibili non autorizzate e poste in essere in violazione di norme, la Procura, nel richiamare il dovere di esclusività dei dipendenti pubblici ed i limiti di

compatibilità degli incarichi extraistituzionali, ha quantificato	
nell'importo di <b>euro 38.450,00</b> l'ammontare delle prestazioni che	
sarebbero state ricevute da Marco Nencioni per attività libero	
professionale non autorizzata, come sarebbe emerso nel corso delle	
indagini penali.	
Infine, quanto al danno da sottostima del patrimonio immobiliare	
del Comune di Livorno, la Procura contabile, dopo aver sottolineato	
che le indagini penali avrebbero messo in evidenza che il convenuto	
"ha posto in essere, quindi, gravi e reiterate condotte illecite	
congiuntamente ad altri soggetti facenti parte di un consorzio	
criminoso, protrattesi per numerosi anni (2014 - 2019)", ha ritenuto che	
tale posta di danno "appare evidente, dunque quale grave alterazione	
della funzione neutrale della P.A., in concreto, condizionata e deviata	
per l'ottenimento di vantaggi personali e di utilità private".	
La quantificazione di tale danno, sulla base di quanto allegato dalla	
Guardia di Finanza, sarebbe, pertanto, pari a:	
- euro 16.408,46 per il valore della terrazza di proprietà comunale	
sita in via Brigata Garibaldi n. 8, stimata dal convenuto in euro	
10.291,54 piuttosto che nel maggior importo di euro 26.700,00,	
risultante dalla consulenza tecnica espletata su incarico del PM	
in sede penale;	
- euro 497.500,00 per il valore del complesso di viale Boccaccio	
(c.d. Podere Loghino), stimato dal convenuto in euro	
370.000,00 piuttosto che nel maggior importo di euro	
909.500,00 e poi aggiudicato a trattativa privata mediante gara	

ufficiosa per euro 412.000,00;

euro 422.800,00 per il valore dell'area in località Biscottino in Comune di Collesalvetti, stimato dal convenuto in euro 214.000,00 piuttosto che nel maggior importo di euro 640.000,00 e poi aggiudicato a seguito di gara pubblica per euro 217.200,00. La Procura, a fronte di un importo complessivo di euro 936.708,46, ha ritenuto, in via equitativa, di dovere contestare al convenuto il 40% di tale somma, supponendo che il Comune di Livorno, anche in ipotesi di stima corretta, non avrebbe comunque ottenuto integralmente il valore dei beni in esame. Conclusivamente la Procura ha riferito che le deduzioni depositate dalla controparte in sede di indagine non hanno consentito di ritenere ed superata, anche alla luce delle approfondite esaustive controdeduzioni prodotte dalla Guardia di finanza e dalla Polizia locale del Comune di Livorno, la ricostruzione illustrata. In particolare, quanto alla dedotta prescrizione di parte del danno contestato, la Procura ha ribadito che la decorrenza della prescrizione dovrebbe coincidere con il momento in cui la complessa attività illecita ed il relativo danno si siano delineati nelle loro linee essenziali e, dunque, non prima dell'emissione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare da parte del GIP del Tribunale di Livorno, risalente al primo marzo 2021. Infine, quanto alla prova delle condotte illecite tenute dal convenuto, è stata ribadita la piena utilizzabilità nel processo contabile di tutte le

prove, anche atipiche, raccolte nell'ambito di altri procedimenti giudiziari. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il convenuto Marco Nencioni, eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione di gran parte del danno contestato in ragione del fatto che la maggior parte delle condotte ascritte sarebbero state poste in essere "oltre il quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre in data 2 agosto 2022". In particolare, risulterebbe prescritto parte del danno contestato per la lesione del rapporto sinallagmatico, con conseguente irripetibilità di tutte le retribuzioni percepite prima del 2 agosto 2017, ed il danno da sottostima del Podere Loghino, la cui perizia di stima risalirebbe al primo agosto 2017. Secondo la difesa del convenuto, infatti, se, come contestato dalla Procura, gran parte delle condotte sarebbero state poste in essere "alla luce del sole", nella piena consapevolezza di tutti i dirigenti ed i funzionari del comune, non sarebbe configurabile alcun doloso occultamento e la prescrizione, considerando il momento in cui la condotta illecita è divenuta oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno, decorrerebbe dalle singole condotte contestate al convenuto, poiché sin da quel momento l'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente nei suoi confronti. Nel merito la difesa del convenuto, dopo aver allegato che le accuse mosse in sede penale non sono fondate e che, nel processo penale, verrà dimostrata la loro infondatezza, ha riferito che il convenuto, agendo "sempre nel rispetto della legalità e nell'ottica di garantire il

soddisfacimento degli interessi pubblici", si è "limitato a fornire pareri o indicazioni, talvolta anche di natura tecnica (...), allo scopo di individuare, alla luce e nel rispetto della disciplina di riferimento, la fattibilità, gli impedimenti o i limiti degli interventi che di volta in volta venivano ipotizzati dai privati che si rivolgevano all'ufficio, senza percepire compensi "extra". In tale contesto il geom. Nencioni avrebbe fornito al pubblico solo informazioni che potevano essere divulgate e avrebbe tenuto contatti con altri enti pubblici solo al fine di svolgere i procedimenti amministrativi rimessi al suo ufficio. La difesa ha contestato, inoltre, che il geometra avrebbe utilizzato attrezzature comunali per lo svolgimento di attività che non rientravano nei suoi compiti istituzionali. Quanto al danno specificamente contestato, la difesa ha evidenziato la mancanza di prove in merito alla sussistenza del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, in quanto la Procura avrebbe dovuto dimostrare, non solo lo svolgimento di attività lavorativa estranea al rapporto contrattuale, ma anche l'inadeguato svolgimento della prestazione lavorativa dovuta nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, non potendosi ritenere risarcibile la sola violazione dell'obbligo di esclusività e fedeltà. Secondo la difesa, infatti, non solo non sussisterebbe alcuna prova che Marco Nencioni non avrebbe correttamente e tempestivamente svolto le funzioni di responsabile dell'Ufficio tecnico Patrimoniale e Procedure espropriative, anche in considerazione del fatto che i compiti affidati all'ufficio "erano oggettivamente limitati", ma sussisterebbe la prova in

atti che nessun danno da disservizio sarebbe stato cagionato al	
Comune di Livorno, come riferito dall'ente stesso nella nota del 17	
dicembre 2021 (doc. 9 allegato all'atto di citazione), nella quale viene	
riferito che non sono stati sostenuti "costi diretti relativamente ad	
eventuale attività poste in essere per ripristinare la legalità e per	
eventuali ipotetiche condotte illecite".	
Con riferimento al danno contestato per lo svolgimento di attività	
esterne incompatibili non autorizzate, la difesa ha rilevato che tutte le	
somme che costituirebbero corrispettivi per prestazioni professionali	
"sono state incassate e fatturate da soggetti diversi dal Geom.	
Nencioni, non essendovi alcuna prova in atti che esse sarebbero state	
riversate a quest'ultimo". In particolare, la difesa ha evidenziato come,	
anche nel procedimento penale, non sarebbe stata acquisita alcuna	
prova che di tali somme si sarebbe avvantaggiato il geom. Nencioni,	
trattandosi, ad avviso della difesa, della "conseguenza induttiva di un	
quadro indiziario che è ad oggi lungi dall'essere provato in sede penale	
(tantomeno, nella presente sede contabile)".	
Infine, quanto al danno da sottostima del patrimonio immobiliare	
comunale, la difesa in primo luogo ha ribadito che, stante la	
procedimentalizzazione della vendita dei cespiti immobiliari, il	
convenuto risulterebbe estraneo sia ad ogni decisione relativa alla	
concreta individuazione dei beni da vendere, indicati nel Piano delle	
alienazioni, adottato dal consiglio comunale su proposta della Giunta,	
sia ad ogni controllo della procedura di vendita, regolata dalle norme	
sull'evidenza pubblica. Pertanto, il ruolo del convenuto si sarebbe	

limitato alla stima del prezzo da porre a base della successiva	
procedura di alienazione, senza alcuna possibilità di incidere, nè sulla	
decisione dell'amministrazione pubblica di pervenire alla vendita del	
bene, nè sulla successiva procedura di vendita mediante asta	
pubblica. In quest'ultima procedura, peraltro, l'eventuale sottostima del	
prezzo a base d'asta avrebbe come unica conseguenza quella di	
ampliare la platea dei potenziali concorrenti interessati all'acquisto e	
"l'offerta aggiudicataria avrebbe rispecchiato il più elevato valore di	
mercato del bene stesso".	
In particolare, la difesa ha sottolineato che il Podere Loghino è stato	
aggiudicato a trattativa privata con gara officiosa dopo che due	
procedure di gara erano andate deserte e che il prezzo di	
aggiudicazione, pari a 412.000,00 euro, a fronte di una base d'asta di	
370.000,00 euro, dimostrerebbe che gli altri concorrenti interessati	
avevano offerto un prezzo ancora inferiore.	
Quanto all'area in località Biscottino, invece, la difesa ha evidenziato	
che è stata alienata con regolare procedura ad evidenza pubblica nella	
quale non sono state presentate altre offerte oltre quella	
dell'aggiudicatario a dimostrazione della corretta stima del bene, al	
quale il mercato non sarebbe stato affatto interessato.	
Con particolare riguardo, poi, alla corretta stima dei beni, secondo la	
difesa, la Procura contabile si sarebbe basata sulle stime elaborate dal	
consulente tecnico, geom. Antonio Benvenuti, incaricato dal PM	
penale, senza alcuna valutazione critica della stessa, anche alla luce	
delle deduzioni difensive trasmesse nella fase delle indagini.	
dene deduzioni dilensive trasifiesse fiella lase delle ilidagiili.	

La difesa, pertanto, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione,	
adottato dalla Procura senza alcun esame delle deduzioni presentate	
dal convenuto sul punto.	
In subordine la difesa ha chiesto l'espletamento di una consulenza	
tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza delle stime redatte	
dal geom. Nencioni, in quanto, a prescindere dalle condotte contestate	
in sede penale, il danno addebitato al convenuto si fonderebbe proprio	
sul non corretto espletamento delle operazioni di stima.	
La difesa ha allegato, infatti, che, non essendo l'estimo una disciplina	
scientifica come la matematica o la fisica, "per comprendere se una	
stima sia "corretta" o meno, non è sufficiente "prendere per buona" la	
valutazione di un secondo esperto, atteso che la stima non è frutto di	
un procedimento matematico che porta sempre allo stesso risultato,	
dovendosi esaminare il ragionamento seguito e gli indici valorizzati da	
ciascuno dei periti, onde comprendere le ragioni dell'eventuale	
scostamento nelle due stime". Nel caso in esame, ad avviso della	
difesa, sarebbe mancato un esame approfondito del ragionamento	
seguito e degli indici valorizzati dal geom. Nencioni da una parte e dal	
consulente del PM, geom. Benvenuti, dall'altra per valutare l'effettiva	
coerenza delle conclusioni raggiunte dall'uno o dall'altro.	
Nello specifico la stima di euro 26.700,00 effettuata dal perito del PM	
penale della terrazza sita in via Garibaldi non terrebbe conto del fatto	
che "il Comune aveva originariamente costituito un diritto d'uso a	
favore del titolare dell'appartamento adiacente". Il proprietario	
dell'appartamento, pertanto, per effetto dell'utilizzo per oltre 30 anni,	

ne avrebbe acquistato la proprietà per usucapione, con la	
conseguenza che il valore del bene per il Comune era in realtà nullo	
perché "i privati interessati avrebbero potuto far accertare in via	
giudiziale l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione". La difesa si	
è soffermata, inoltre, sulle ulteriori ragioni che renderebbero la stima	
effettuata dal geom. Nencioni "oggettivamente coerente e	
ragionevole", rinviando sul punto alla relazione redatta dall'arch.	
Dell'Aiuto e depositata unitamente alla memoria di costituzione (cfr.	
doc. 4 allegato alla memoria di costituzione).	
Quanto ai criteri di stima del Podere Loghino, la difesa ha ritenuto che	
il valore di 909.500,00 attribuito dal CTU sarebbe errato in quanto	
effettuato ""a posteriori", sulla base del progetto presentato,	
successivamente alle due procedure andate deserte, dalla Elitia S.r.l.,	
che è stato l'unico operatore economico che ha avuto infine il coraggio	
di "scommettere" sulla fattibilità dell'operazione". Il perito non terrebbe,	
poi, conto di tutti gli oneri che l'acquirente avrebbe dovuto sostenere	
per la realizzazione dell'intervento, nonché di eventuali imprevisti,	
eventuali costi aggiuntivi e/o per opere extra capitolato. La difesa ha	
ribadito, pertanto, la correttezza del minor valore attribuito dal geom.	
Nencioni, per il cui esame viene richiamata la perizia di parte già citata,	
e ha sottolineato l'inconferenza delle allegazioni della Polizia	
giudiziaria in merito alle presunte attività libero professionali che il	
convenuto avrebbe svolto in favore della società che è risultata	
aggiudicataria del predetto immobile.	
Infine, quanto alla stima dell'area in località Biscottino, la difesa ha	

allegato che il terreno era un "canneto quasi completamente allagato	
e posto sotto il livello stradale" di difficile utilizzabilità o edificabilità che	
le due società Di Gabbia ed Abate avevano ritenuto interessante al fine	
di installarvi impianti tecnologici. Il terreno era stato alienato con gara	
pubblica senza che il convenuto svolgesse alcuna attività che	
travalicasse i propri doveri d'ufficio o che fosse compiuta nell'interesse	
della società acquirente, compresa la pulizia del terreno ed il taglio	
delle erbacce. La difesa ha evidenziato, inoltre, la contraddittorietà	
della CTU penale, che, pur escludendo la possibilità di attribuire al	
terreno un valore di mercato certo, attese le sue caratteristiche	
peculiari, ha ugualmente proceduto ad attribuirvi un valore di mercato	
di 640.000,00 euro, sulla base di valutazioni dei costi di costruzione	
infondati ed irrealistici, fra cui la realizzazione di un intervento di	
salvaguardia idraulica di cui non sarebbe certa la realizzazione. Anche	
in tal caso, pertanto, la difesa ha richiamato le valutazioni della perizia	
di parte prodotta.	
Infine, quanto al danno da violazione del rapporto sinallagmatico, la	
difesa ha contestato la quantificazione effettuata dalla Procura	
contabile che non terrebbe conto che la retribuzione netta percepita,	
nei sei anni considerati, sarebbe inferiore a quella indicata e pari a circa	
120.000,00 euro complessivi, che, con l'abbattimento al 50%, si	
ridurrebbero a euro 60.000,00. È stata in ogni caso contestata la	
misura di tale abbattimento posto che, come allegato anche in sede	
penale, le contestate condotte sarebbero state poste in essere senza	
che gli organi sovraordinati, preposti al controllo, si fossero attivate per	
•	

farla cessare, con ciò in qualche misura contribuendo alla realizzazione del danno contestato. È stata, infine, richiesta l'attivazione del potere riduttivo, in via ulteriormente subordinata.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2023 le parti presenti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

#### DIRITTO

### 1. Eccezioni preliminari.

In primo luogo, vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del convenuto ed, in particolare, l'eccezione di prescrizione di una parte del danno ascritto in considerazione dell'assenza del doloso occultamento del fatto, posto che tutte le condotte contestate al convenuto sarebbero state svolte in modo palese e sarebbero risultate generalmente conosciute da tutti coloro che svolgevano le loro attività presso il Comune di Livorno. Pertanto, per ciascuna di tali attività la prescrizione dovrebbe decorrere, secondo la difesa, dalla verificazione del fatto dannoso. L'eccezione non è fondata. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 20/1994, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti [...], in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta". Come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza contabile, la norma individua il momento iniziale per la decorrenza del termine di prescrizione non nella scoperta del comportamento doloso, ma nella scoperta del danno, cioè nel momento in cui l'amministrazione, seppure già precedentemente a

conoscenza dei comportamenti dolosi dell'agente, viene resa edotta	
del danno che tali comportamenti hanno causato. Come evidenziato,	
infatti, "i precedenti di questa Corte (Sez. II, n. 641 e 416/13, n.	
592/'14, Sez. III, n. 345 e 514/'16, n. 26/'17, n. 55/'17) convengono sulla	
circostanza che il doloso occultamento integra una fattispecie rilevante	
non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice	
del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità	
dell'Amministrazione di conoscere il danno e quindi di azionarlo in	
giudizio ex art. 2935 c.c.)" (Sez. III centr. n. 7/2020).	
Nel caso in cui il danno derivi dal compimento di condotte penalmente	
rilevanti, in quanto integranti reati, quali, nel caso in esame, varie	
ipotesi di corruzione e truffa (cfr. comunicazione ex art. 129 co. 3, disp.	
att. c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio, prodotta con atto di	
citazione al doc. 18), nelle quali l'occultamento delle condotte dolose è	
un elemento costitutivo necessario, la prescrizione non può che	
decorrere dalla data di esercizio dell'azione penale. Tale pacifica	
interpretazione è stata da ultimo ribadita con ampio richiamo alla	
consolidata giurisprudenza, in quanto "nel caso poi la condotta a rilievo	
erariale costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il	
doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato eo ipso dalla	
condotta penalmente rilevante; sicché, "in caso di doloso occultamento	
del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di	
responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in	
sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non	
comportanti una conoscenza affidabile dei fatti" (ex aliis SS.RR.	

63/1996, Sez. I 651/2009, 64/2008, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020, Sez. app. Sicilia 66/2004)" (Sez. III 21/2023). Pertanto, ai fini della decorrenza della prescrizione, non rileva il momento in cui le condotte causative del danno sono state poste in essere dal convenuto, quanto il momento della conoscenza effettiva degli elementi minimi della notizia di danno. Tale momento, nel caso in giudizio, deve individuarsi, non tanto nel momento in cui il Sindaco del Comune di Livorno ha reso la propria denuncia (cfr. sommarie informazioni rese in data 15 gennaio e 2 febbraio 2019 riportate nell'annotazione riepilogativa d'indagine di cui al doc. 3 prodotto con atto di citazione), seppure, come evidenziato dal P.M., già tale data impedirebbe la prescrizione di tutto il danno contestato, ma nel momento in cui è stato emesso il provvedimento di rinvio a giudizio (la richiesta di rinvio a giudizio in atti risulta datata 18 giugno 2022, cfr. doc. 18 prodotto con atto di citazione) o, al massimo, in cui è stata emessa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare (cioè 1 marzo 2021, cfr. doc. 5 prodotto con atto di citazione). In ogni caso, pertanto, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa deve essere rigettata. In secondo luogo, la difesa ha eccepito l'inammissibilità o nullità dell'atto di citazione, in quanto l'atto sarebbe stato adottato dalla Procura senza alcun esame delle deduzioni presentate dal convenuto dopo l'invito a dedurre e dirette a contestare le risultanze della perizia espletata dal geom. Benvenuti su incarico del P.M. penale per la

quantificazione dell'eventuale sottostima da parte del convenuto del	
patrimonio immobiliare del comune.	
In via generale si premette che, ex art. 44 c.g.c., i casi di nullità degli	
atti del processo devono essere previsti dalla legge o devono essere	
di tale gravità da impedire all'atto il raggiungimento del suo scopo.	
Inoltre, con riferimento ai rapporti fra invito a dedurre e atto di citazione,	
l'art. 67 commi 2 e 5 c.g.c. sanziona con l'inammissibilità l'omessa	
l'audizione personale dell'invitato che ne abbia fatto richiesta o la	
violazione del termine per l'emissione dell'atto di citazione e l'art. 87	
c.g.c. sanziona con la nullità la mancanza di corrispondenza fra invito	
a dedurre e atto di citazione. L'art. 87 c.g.c., ai commi 3 e 6, individua,	
infine, ulteriori ipotesi di nullità dell'atto di citazione, fra cui non rientra	
quella oggetto dell'eccezione difensiva.	
Pertanto, la mancata esplicita presa di posizione in merito alle	
deduzioni fornite dall'invitato non è idonea ad incidere nè	
sull'ammissibilità, nè tanto meno sulla validità dell'atto di citazione, non	
sussistendo nessuna disposizione del codice di giustizia contabile che	
preveda "l'obbligo per il Pubblico Ministero di indicare nell'atto di	
citazione le ragioni per cui le difese svolte dal presunto responsabile	
nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee a superare	
gli addebiti, né, tantomeno, prevede per tale omissione alcuna nullità	
dell'atto di citazione" (Sez. Lazio n. 133/22).	
Anche tale eccezione, pertanto, deve essere rigettata.	
2. Merito.	
Quanto al merito, occorre rimarcare che l'accertamento del giudice	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

contabile, pur potendo avvalersi delle risultanze del procedimento	
penale, è autonomo rispetto allo stesso, in quanto, anche se il fatto	
storico è il medesimo, l'obiettivo del presente giudizio non è	
l'accertamento della rilevanza penale delle condotte contestate,	
quanto la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della	
responsabilità contabile (ex multis, sul principio di separatezza dei due	
giudizi, Sez. III n. 268/2022; Sez. III n. 553/2021, Sez. I n. 225/2019).	
In proposito, è pacifica e non è, del resto, stata contestata dal	
convenuto l'esistenza di un rapporto di servizio fra l'amministrazione	
pubblica ed il geom. Nencioni, che, in quanto dipendente del Comune	
di Livorno, era, all'epoca dei fatti, Posizione organizzativa dell'ufficio	
"Amministrazione Patrimonio e Demanio" inserito nell'area "Contratti	
Provveditorato Economato Patrimonio e Demanio" – Dipartimento	
terzo – Risorse Economiche e Patrimoniali e componente della	
Commissione Permanente Patrimonio del Comune di Livorno preposta	
alla istruttoria delle pratiche di alienazione.	
Per quanto riguarda, invece, l'elemento della condotta illecita, la difesa	
del convenuto ha, in proposito, contestato il compimento di condotte	
illecite, nonché il raggiungimento della relativa prova, sostenendo che	
i documenti forniti dalla Procura avrebbero esclusivamente carattere	
indiziario, stante la fase iniziale del procedimento penale nel quale	
sarebbero stati assunti.	
In proposito, il Collegio richiama il consolidato orientamento (Sez. Il n.	
164/2021; Sez. Toscana, n. 134/2021; Sez. II n. 43/2020; Sez. Abruzzo	
 n. 3/2020; Sez. I centr. n. 225/2019) secondo il quale il giudice	

contabile può formare il proprio convincimento sulla base di tutti gli	
elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio	
delle parti, tutte le prove, anche atipiche, e, dunque, anche i	
provvedimenti emessi nel corso del procedimento penale, le relazioni	
peritali, le CTU e le testimonianze rese in altri processi. In senso	
analogo si è espressa la Cassazione con riferimento al processo civile,	
rimarcando che "il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può	
autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento	
dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un	
processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni	
verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie	
informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del	
dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi	
dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare,	
nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale. In	
particolare è stato affermato che (Cass. n. 1593/2017)	
nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura	
sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè il giudice, potendo porre a	
base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato	
ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari	
svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli	
organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni	
testimoniali (conf. Cass. n. 18025/2019; Cass. n. 20335/2004)" (Cass.	
II Sez. civ., ord. n. 3689/2021).	
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la piena	

prova delle condotte contestate al convenuto, nonché della loro	
illiceità, dell'elemento soggettivo del dolo e del nesso di causalità fra	
tali condotte ed il danno patito dall'amministrazione.	
Marco Nencioni, infatti, nel periodo 2014-2019, ha affiancato alla	
propria attività lavorativa presso il Comune di Livorno, lo svolgimento	
di un'attività a contenuto professionale, analoga a quella di un	
geometra libero professionista, nei confronti di una serie di soggetti	
privati, prevalentemente operanti nel settore immobiliare, i quali si	
avvantaggiavano della posizione ricoperta dal convenuto nell'ambito	
del Comune di Livorno per ottenere prestazioni anche contrarie ai	
doveri d'ufficio del dipendente. Quest'ultimo, infatti, curava per tali	
privati la redazione di atti di natura tecnica (quali progetti, pratiche	
edilizie, istanze) e seguiva l'espletamento di procedimenti	
amministrativi, accedendo ai sistemi informativi, alle banche dati ed	
agli archivi pubblici, fornendo notizie riservate, cercando di ottenere la	
velocizzazione o l'esito positivo dei procedimenti amministrativi	
comunali e compiendo egli stesso, in veste di funzionario pubblico, atti	
favorevoli ai propri committenti privati. Per quanto di rilievo nel	
presente giudizio, in almeno tre casi, ha proceduto, in quanto	
funzionario incaricato di predisporre le relazioni di stima di immobili	
comunali destinati alla vendita, alla sottovalutazione di tali cespiti,	
avvantaggiando così gli acquirenti a danno del patrimonio pubblico.	
Tutte le descritte attività, che assorbivano una parte consistente delle	
energie lavorative del convenuto, sono state compiute per ottenere un	
vantaggio economico, sia nella forma di remunerazione diretta, sia	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

nella forma di altre utilità, come ad esempio l'ottenimento di ulteriori	
incarichi professionali remunerati.	
La ricostruzione di tali plurime condotte, sviluppatesi nel tempo ed in	
favore di una pluralità di soggetti, è illustrata nell'ordinanza del GIP del	
Tribunale di Livorno, con la quale è stata disposta l'applicazione nei	
confronti del convenuto della misura cautelare degli arresti domiciliari	
oltre ad altre misure cautelari minori (cfr. doc. 5 prodotto con atto di	
citazione) e, successivamente alla conclusione delle indagini, nella	
richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale (cfr. doc. 18	
prodotto con atto di citazione).	
Tali atti si fondano su una articolata attività d'indagine in ambito penale,	
corredata da intercettazioni, sia telefoniche che ambientali,	
perquisizioni e sequestri anche di documentazione informatica (cfr.	
doc. 3 e 6 prodotti unitamente all'atto di citazione), attività sfociata,	
infine, nell'instaurazione del processo penale tutt'ora in corso.	
In particolare, le condotte contestate trovano conferma documentale in	
una corposa serie di e-mail provenienti o indirizzate alle caselle di	
posta elettronica del convenuto, - e -, entrambe sequestrate nel corso	
del procedimento penale e prodotte in questo giudizio, con i relativi	
allegati, dalla Procura contabile (cfr. allegati al documento 6 prodotto	
con l'atto di citazione, in particolare sottocartelle informatiche n. 60901,	
60902, 60903 e 61670). Fra i numerosi documenti prodotti dalla	
Procura al documento 6 e relativi al procedimento penale n. 1501/19,	
si evidenzia, in particolare, l'annotazione di polizia giudiziaria del 2	
maggio 2020, relativa all'analisi della casella di posta elettronica -,	

recante sia i messaggi che i relativi allegati, nonché l'annotazione di	
polizia giudiziaria datata 11 giugno 2020 ed i relativi allegati, in cui	
vengono riportate alcune delle e-mail oggetto di sequestro penale.	
Si sottolinea, in particolare, il numero, la frequenza ed il contenuto delle	
comunicazioni di posta elettronica intercorse, spesso in orario di ufficio,	
con un elevato numero di soggetti, fra cui alcuni per i quali il P.M. ha	
chiesto il rinvio a giudizio e cioè Cristiglio Alessio, Salvadorini Stefano,	
Bendinelli Daniele, Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola, Bernini	
Luca e Bindi Mauro.	
Particolarmente significative appaiono le e-mail scambiate con Daniele	
Bendinelli, amministratore unico della società Elitia s.r.l., in data	
25.11.2017, 1.2.2019, 2.2.2019, 5.2.2019, 19.2.2019, 21.2.2019,	
14.3.2019, 11.5.2019, 13.5.2019, 16.5.2019, 17.5.2019, 7.6.2019,	
28.6.2019, 1.8.2019, 5.8.2019. 9.8.2019, 10.8.2019, 11.8.2019,	
15.8.2019, 5.9.2019, 19.9.2019, 26.9.2019, 27.9.2019, 3.10.2019,	
5.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019, 31.10.2019, 5.11.2019,	
12.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019, che si riferiscono a numerose	
attività professionali espletate dal convenuto in favore di Bendinelli e	
della sua società, fra cui le attività svolte per gli immobili di via di	
Popogna e un progetto di ristrutturazione edilizia e relativo capitolato	
di un complesso residenziale in via Giambruni, nonché alla	
compravendita del podere Loghino. Quest'ultimo, come si vedrà	
meglio nel prosieguo, veniva acquistato dalla società Elitia s.r.l., al	
prezzo di 412 mila euro a seguito della quantificazione effettuata, per	
conto del comune, dal geom. Nencioni nella somma di euro 370 mila	
, 5	

piuttosto che nella maggior somma di euro 909 mila.	
Inoltre, le e-mail del 13 maggio 2019 e del 17 maggio 2019 sono riferite	
a rapporti di debito-credito per le prestazioni rese dal convenuto al	
Bendinelli risalenti al 2016 ed al 2017, espressamente citate nell'atto	
di citazione (cfr. pag. 16).	
A comprova delle prestazioni espletate dal convenuto in favore di	
Alessio Cristiglio e consistenti, fra le altre cose, come evidenziato	
nell'atto di citazione, nella cura e preparazione di pratiche edilizie che	
il privato doveva presentare al comune, nel fornire informazioni su	
procedimenti amministrativi del comune e nel "seguire" alcune pratiche	
al fine di velocizzarle, sono prodotte in atti e-mail del 10.3.2017,	
7.2.2019, 8.2.2019, 26.2.2019, 20.3.2019, 24.3.2019, 27.3.2019,	
3.4.2019, 8.4.2019, 17.4.2019, 19.4.2019, 27.4.2019, 30.4.2019,	
3.5.2019, 14.5.2019, 25.5.2019, 27.5.2019, 30.5.2019, 12.6.2019,	
25.6.2019, 28.6.2019, 9.7.2019, 10.7.2019, 11.7.2019, 15.7.2019 (una	
delle e-mail inviate dal convenuto in questa data ha ad oggetto	
"pagamento" e reca l'indicazione di coordinate bancarie, del nome del	
figlio del convenuto e della cifra di euro 1.000), 22.7.2019, 29.7.2019,	
15.8.2019, 30.8.2019, 2.9.2019, 5.9.2019, 16.9.2019, 18.9.2019,	
19.9.2019, 21.9.2019, 26.9.2019, 28.9.2019, 30.9.2019, 14.10.2019,	
16.10.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019,	
4.11.2019, 5.11.2019, 7.11.2019, 8.11.2019, 9.11.2019, 11.11.2019,	
13.11.2019.	
Altre e-mail sono scambiante con l'ing. Alessio Simoni, il quale, come	
indicato in citazione, provvedeva a firmare le pratiche inviate dal	
	Inoltre, le e-mail del 13 maggio 2019 e del 17 maggio 2019 sono riferite a rapporti di debito-credito per le prestazioni rese dal convenuto al Bendinelli risalenti al 2016 ed al 2017, espressamente citate nell'atto di citazione (cfr. pag. 16).  A comprova delle prestazioni espletate dal convenuto in favore di Alessio Cristiglio e consistenti, fra le altre cose, come evidenziato nell'atto di citazione, nella cura e preparazione di pratiche edilizie che il privato doveva presentare al comune, nel fornire informazioni su procedimenti amministrativi del comune e nel "seguire" alcune pratiche al fine di velocizzarle, sono prodotte in atti e-mail del 10.3.2017, 7.2.2019, 8.2.2019, 26.2.2019, 20.3.2019, 24.3.2019, 27.3.2019, 3.4.2019, 8.4.2019, 17.4.2019, 19.4.2019, 27.4.2019, 30.4.2019, 3.5.2019, 14.5.2019, 25.5.2019, 27.5.2019, 30.5.2019, 12.6.2019, 25.6.2019, 28.6.2019, 9.7.2019, 10.7.2019, 11.7.2019, 15.7.2019 (una delle e-mail inviate dal convenuto in questa data ha ad oggetto "pagamento" e reca l'indicazione di coordinate bancarie, del nome del figlio del convenuto e della cifra di euro 1.000), 22.7.2019, 29.7.2019, 15.8.2019, 30.8.2019, 29.2019, 5.9.2019, 16.9.2019, 18.9.2019, 19.9.2019, 21.9.2019, 26.9.2019, 28.9.2019, 30.9.2019, 14.10.2019, 19.9.2019, 18.10.2019, 21.10.2019, 21.10.2019, 23.10.2019, 24.10.2019, 4.11.2019, 5.11.2019, 7.11.2019, 8.11.2019, 9.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019.  Altre e-mail sono scambiante con l'ing. Alessio Simoni, il quale, come

convenuto. A titolo esemplificativo si cita il messaggio del 7 febbraio	
2019, inviato dal convenuto all'ing. Simoni (-) con il seguente testo "ti	
allego lo schema del preventivo, mettilo su carta intestata e invialo	
appena ti è possibile in pdf a questa mail: - mi ha richiamato stasera,	
è urgentissimo, la stima è già stata preparata, aspettiamo la conferma	
e si chiude. grazie. Marco".	
Alcune e-mail sono scambiate con i Di Gabbia in relazione alla	
cessione dell'area in località Biscottino, per la quale, anche in sede di	
procedimento penale, è stata contestata la sottostima della proprietà,	
valutata dal convenuto nella minor somma di euro 214.000 piuttosto	
che in quella di euro 640.000. A titolo esemplificativo si indica la mail	
del 4 marzo 2019 avente ad oggetto "rilievo biscottino", con la quale il	
convenuto trasmette ai Di Gabbia il rilievo planimetrico dell'area del	
Biscottino, e la e-mail del 29 aprile 2019, con cui il convenuto fornisce	
ai Di Gabbia una bozza di richiesta da indirizzare all'ufficio tecnico	
patrimoniale del comune per ottenere l'autorizzazione al passaggio	
temporaneo sul passo carrabile ivi esistente.	
Altre e-mail comprovano gli intensi rapporti con Alessandro	
Bernardeschi, con un fitto scambio di corrispondenza elettronica, dal	
quale si evince un continuativo rapporto di collaborazione	
professionale ed un frequente interessamento del Nencioni presso gli	
uffici del comune. A titolo esemplificativo si citano solo alcune date	
delle e-mail prodotte per evidenziare l'intensità e continuità dei contatti	
e cioè in data 16.3.2017, 30.1.2019, 26.2.2019, 31.3.2019, 8.4.2019,	
26.4.2019, 1.5.2019, 14.5.2019, 26.7.2019, 8.8.2019, 5.9.2019,	

4.12.2019. In particolare, i fatti allegati in citazione, secondo cui i	
corrispettivi erogati al convenuto per le attività svolte in favore dei	
privati sarebbero stati, in alcune occasioni, fatturati dal geom.	
Bernardeschi, trovano riscontro documentale nella e-mail del 26 aprile	
2019, in cui lo stesso scrive al convenuto "ti invio le fatture di Elitia,	
lamotte e HE.FI, (l'ultima è stata riscossa). Mandami i dati per fare le	
fatture a Campanile e Marzilli", ed in quella del 14 maggio 2019, in cui	
il convenuto scrive a Bernardeschi " <i>invia un avviso di notula (intanto di</i>	
800 € - la metà del preventivo concordato) con la causale "relazione	
tecnica per compravendita appartamento in via grande, 136 piano	
terzo" intestandola a Alessandra Nuova s.r.l. [] appena pagato gli fai	
la fattura".	
Una serie di attività a carattere professionale e di stretta inerenza con	
le funzioni comunali svolte dal Nencioni è documentata dalla	
corrispondenza elettronica scambiata con Luca Bernini (sono state	
prodotte e-mail relative al periodo 2016/2019) e con l'arch. Mauro	
Bindi.	
Significative sono parimenti le mail scambiate con Stefano Salvadorini,	
legale rappresentante della cooperativa Consabit, in merito alla	
transazione fra tale società ed il Comune di Livorno. La corrispondenza	
elettronica evidenzia come il convenuto fosse in continuo contatto con	
il privato interessato all'affare, Salvadorini, e al tempo stesso	
svolgesse le valutazioni per il comune in veste di dipendente dello	
stesso.	
Quanto alla portata probatoria della corrispondenza elettronica versata	
•	
	4

in atti, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza della	
Cassazione (da ultimo Cass. civ., ord. n. 5141/2019; n. 11606/2018),	
secondo cui, ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni informatiche di	
fatti o di cose "formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate,	
se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità	
ai fatti o alle cose medesime" (Cass. civ., ord. n. 5141/2019; nello	
stesso senso Cass. civ. ord. n. 11606/2018 ed anche, nella	
giurisprudenza di merito, TAR Firenze n. 1249/2022; Tribunale Milano	
n. 8547/2022; Tribunale Bologna n. 1163/2020). Poiché il convenuto	
nulla ha specificamente contestato (sulla necessità che il	
disconoscimento sia chiaro, circostanziato ed esplicito da ultimo Corte	
d'app. Napoli n. 183/2023) in merito alle e-mail prodotte (nè, peraltro,	
in merito a quelle espressamente citate nell'atto di citazione), è	
possibile concludere che la corposa corrispondenza elettronica	
prodotta nel presente giudizio fornisce piena prova, al pari di una	
scrittura privata non disconosciuta, dei fatti e delle cose ivi	
rappresentate. Pertanto, tale prova contribuisce, unitamente ai più	
rilevanti atti del procedimento penale, che ad essa ampiamente	
rinviano, nonché agli ulteriori elementi acquisiti nel corso del	
procedimento penale (fra cui in particolare intercettazioni e sequestri	
di documentazione informatica), a ritenere pienamente provate le	
condotte illecite contestate al convenuto.	
Peraltro, la natura delle attività poste in essere - caratterizzate dal	
mercimonio delle funzioni pubbliche e dalla violazione dei doveri di	
fedeltà, imparzialità ed onestà, incombenti sul funzionario pubblico, al	

fine di ottenere, con la soddisfazione degli interessi privati contrapposti, utilità e vantaggi economici - consentono di ritenere provata, altresì, la sussistenza del dolo, cioè della volontà della condotta illecita е delle sue consequenze dannose per l'amministrazione pubblica. Quanto alla sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ed, in particolare, del danno e del nesso causale, si procederà di seguito all'esame separato delle tre tipologie differenti di danno contestate al convenuto dalla Procura e cioè: danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico; danno patrimoniale da attività esterne incompatibili non autorizzate; danno patrimoniale da sottostima del patrimonio immobiliare del comune. 2.1. Danno patrimoniale da lesione del rapporto sinallagmatico. La Procura ha quantificato tale danno nella misura del 50% delle retribuzioni erogate al convenuto nel periodo di svolgimento dell'attività illecita, per un importo, già decurtato, di euro 102.677,82. Tale tipologia di danno sorge nel caso in cui le energie lavorative del dipendente vengano distolte dallo svolgimento dei propri doveri professionali ed indirizzati verso il compimento di atti illeciti e, come nel caso in esame, anche di rilievo penale. In questi casi, pertanto, la retribuzione corrisposta risulta indebita in quanto non remunera lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, con

conseguente lesione del rapporto sinallagmatico fra remunerazione e	
attività lavorativa.	
Nel caso in giudizio, il convenuto, come emerso dalla ricostruzione	
delle condotte già illustrata, distogliendo una parte consistente delle	
proprie energie personali e professionali dallo svolgimento del proprio	
lavoro, ha percepito dal comune una prestazione parzialmente priva di	
causa e deve, pertanto, essere condannato a risarcire il danno arrecato	
all'amministrazione datrice di lavoro.	
Risultano, inoltre, prive di pregio le difese del convenuto, secondo cui	
il danno non sarebbe risarcibile in quanto non risulterebbe provato	
l'inadeguato svolgimento della prestazione lavorativa ed il danno da	
disservizio arrecato all'amministrazione.	
In primo luogo, si premette che per la configurabilità del danno da	
lesione del rapporto sinallagmatico non è necessario provare	
l'inadeguato svolgimento del rapporto lavorativo, ma soltanto il	
compimento, in servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi	
così da privare di causa la corresponsione di parte della retribuzione.	
Peraltro, nel caso in esame, il convenuto ha, come emerso sulla base	
delle prove acquisite, distolto la propria attività dai doveri professionali	
per porsi al servizio di una serie di soggetti privati al cui interesse	
indirizzava l'attività svolta, in contrasto con i propri doveri di funzionario	
pubblico ed in danno dell'amministrazione stessa.	
Inoltre, il richiamo all'assenza di danno da disservizio non è rilevante	
poiché trattasi di voce di danno distinta da quella contestata al	
convenuto. Se, infatti, per la configurabilità del danno da disservizio	

assumono rilievo, fra le altre cose, anche "una serie di condotte	
colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre	
che sulla sua materiale esecuzione" (in tal senso da ultimo Sez. I centr.	
n. 9/2023, che richiama le principali figure sintomatiche di tale tipologia	
di danno), per la configurabilità del danno in esame non è, invece,	
richiesta la prova della compromissione della qualità del servizio	
prestato.	
Nel caso in giudizio, pertanto, si configura un danno da lesione del	
rapporto sinallagmatico poiché le condotte, non solo estranee, ma	
anche contrarie ai doveri d'ufficio, hanno reso priva di causa	
l'erogazione di una parte della retribuzione percepita dal convenuto.	
Questa posta di danno, data l'intensità, la frequenza e la continuità	
delle attività poste in essere dal convenuto, così come emerso dalle	
prove acquisite e sopra richiamate, può essere quantificata, secondo	
un criterio equitativo ex art. 1226 c.c., nella misura del 50% della	
retribuzione percepita nel periodo in cui il convenuto ha posto in essere	
le condotte contestate.	
La difesa ha, tuttavia, contestato la quantificazione dell'ammontare di	
tale retribuzione, riferendo che, come risulterebbe comprovato dai	
cedolini stipendiali depositati, la propria retribuzione annua, nel periodo	
considerato, non avrebbe mai superato i 20.000 euro.	
In realtà, come emerge dalla lettura dei documenti prodotti dalla	
Procura (doc. 9, 14 e 16 prodotti con atto di citazione), la minor somma	
individuata dalla difesa è quella effettivamente ricevuta dal convenuto	
al netto sia delle trattenute previdenziali, che delle trattenute per	

pignoramenti e cessioni.

Di contro l'imponibile fiscale, che deve essere considerato ai fini della quantificazione del danno secondo il consolidato principio enunciato, da ultimo, anche dalla Sezioni riunite (n. 13 del 2021), è pari, per il periodo considerato, all'importo complessivo di euro 205.355,63, che ridotto del 50% risulta pari alla somma richiesta dalla Procura contabile e cioè euro 102.677,82 (come evidenziato nell'allegato al doc. 16 prodotto con atto di citazione).

Il Collegio, pertanto, accoglie la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno da lesione del nesso sinallagmatico nella misura di euro 102.677,82, oltre rivalutazione monetaria dalla data di conclusione del periodo considerato, collocabile al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che la somma già rivalutata, su cui andranno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, è pari a euro 118.798,24.

# 2.2. Danno patrimoniale da attività esterne incompatibili non autorizzate.

Con riferimento a questa voce di danno, si rileva che, ai sensi dell'art. 53 co. 7, d.lgs. n. 165/2011, "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi". Secondo la medesima disposizione, in caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione, il compenso

spettante per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato	
all'amministrazione ed il mancato versamento, ai sensi del comma 7	
bis, "costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla	
giurisdizione della Corte dei conti". La mancanza di autorizzazione,	
impedendo all'amministrazione di appartenenza la previa valutazione	
della compatibilità dell'incarico con i doveri d'ufficio e della presenza o	
meno di conflitti di interesse, viene sanzionata dal legislatore con	
funzione di deterrenza.	
Il Collegio ritiene, pertanto, provato che dalle condotte tenute dal	
convenuto ed, in particolare, dalla percezione di un compenso per lo	
svolgimento di un'attività professionale non autorizzata, nè, peraltro,	
dati i suoi connotati, autorizzabile, discenda anche un danno risarcibile	
ai sensi dell'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001.	
Come rilevato da condivisibile giurisprudenza, infatti, "se l'assenza di	
autorizzazione allo svolgimento di incarichi o attività libero-	
professionali che siano autorizzabili da parte della pubblica	
amministrazione di appartenenza determina, ai sensi dell'art. 53,	
comma 7, del D.Lgs. n.165/2001, l'obbligo di versamento del	
compenso dovuto, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel	
conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per	
essere destinato ad incremento dei fondi di produttività o equivalenti,	
tale obbligo di versamento a maggior ragione sussiste in caso di	
svolgimento di attività assolutamente vietate e quindi mai autorizzabili"	
(sez. Emilia Romagna, 11.2.2021 n. 81; sez. Lombardia 2.3.2021 n.	
 68; sez. Toscana, 10.6.2020 n. 152; sez. Lombardia, 7.5.2019 n. 94)"	

(Sez. Lombardia n. 43/2023).	
L'importo da riversare è stato quantificato dalla Procura contabile nella	
misura di euro 38.450,00, facendo riferimento a quanto emergente dal	
procedimento penale ed analiticamente illustrato nella nota della	
Guardia di Finanza del 7 luglio 2022 (doc. 15 prodotto con atto di	
citazione). Nella nota si evidenzia, in particolare, che tale importo,	
relativo a "somme introitate per prestazioni professionali "esterne" non	
autorizzate", è stato determinato a seguito di una intensa attività di	
indagine (meglio descritta nell'allegato 1 prodotto unitamente al doc.	
15 allegato all'atto di citazione), che ha portato prima all'emissione di	
un decreto di sequestro preventivo da parte del GIP per l'importo di	
59.600 euro (cfr. all. 2 prodotto unitamente al doc. 15 allegato all'atto	
di citazione) e, successivamente all'emissione di due ordinanze di	
riesame del Tribunale di Livorno, che sono intervenute solo sulla	
quantificazione della somma, in ultimo determinata in 46.050 euro,	
confermando per il resto il provvedimento (cfr. all. 3 e 4 prodotti	
unitamente al doc. 15 allegato all'atto di citazione).	
Sulla base della predetta ricostruzione, la Procura ha limitato la propria	
richiesta all'importo complessivo di 38.450 euro, derivante da plurime	
erogazioni intervenute in momenti diversi e da parte di diversi soggetti	
privati (cfr. nota Guardia di Finanza del 7 luglio 2022 prodotta al doc.	
15 allegato alla citazione).	
La difesa ha, in proposito, sostenuto che, poiché tali somme sono state	
ricevute tutte da soggetti terzi, non vi sarebbe alcuna prova del	
riversamento delle stesse al convenuto. Sul punto il Collegio richiama	
	4

quanto già illustrato in merito al raggiungimento della piena prova delle attività che il convenuto espletava in favore di una pluralità di soggetti privati e dell'interesse economico che sorreggeva tali attività (numerose e-mail fanno, infatti, riferimento, come visto, ai rapporti economici fra le parti e alla remunerazione che il convenuto ne Inoltre, dall'esame già svolto sulla corrispondenza ricavava). elettronica in atti, risulta provato che il convenuto si avvalesse di altri professionisti per fatturare le prestazioni eseguite, in particolare del geom. Bernardeschi (cfr. testo soprariportato delle e-mail del 14 maggio 2019 e del 26 aprile 2019, a quest'ultima e-mail sono allegate le notule inviate da Bernardeschi a Nencioni) e dell'ing. Simoni (cfr. testo soprariportato della e-mail del 7 febbraio 2019, inviato dal convenuto). La domanda della Procura può, pertanto, essere accolta e, di conseguenza, il convenuto va condannato al risarcimento del danno per svolgimento di attività non autorizzata nella misura di euro 38.450,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di conclusione del periodo considerato, collocabile al 31 dicembre 2019, per cui l'importo già rivalutato, su cui vanno calcolati gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino al soddisfo, risulta pari a euro 44.486,65.

# 2.3. Danno patrimoniale da sottostima del patrimonio immobiliare del comune.

Al convenuto viene, infine, contestato il danno da sottostima del patrimonio immobiliare del comune in quanto, per effetto delle sue

condotte illecite e del rapporto di stabile e duratura "collaborazione"	
instaurato dallo stesso con una serie di interlocutori privati, questi ultimi	
avrebbero beneficiato di consistenti vantaggi economici a danno	
dell'amministrazione pubblica. In particolare, il convenuto, essendo	
incaricato di curare le attività di valutazione dei beni immobili di	
proprietà comunale, propedeutiche alla vendita degli stessi, in almeno	
tre occasioni ha intenzionalmente attribuito agli stessi un valore	
inferiore al loro valore reale al fine di favorire i soggetti interessati	
all'acquisto, poi divenuti effettivi acquirenti.	
Si premette che, al fine di determinare il corretto valore degli immobili	
oggetto di contestazione, nel corso del procedimento penale, Il P.M.	
ha disposto una consulenza tecnica incaricando il Geom Antonio	
Benvenuti di accertare il valore di mercato degli immobili, previa	
verifica della correttezza delle stime effettuate dal geom. Nencioni (cfr.	
doc. 24 prodotto con atto di citazione). Inoltre, per ciascuna delle stime	
in contestazione, il danno è stato determinato quale differenza fra il	
valore di mercato valutato dal consulente tecnico incaricato dal P.M.	
ed il minor valore conseguito dal comune in sede di compravendita per	
effetto della stima effettuata dal geom. Nencioni.	
Le stime contestate nel presente giudizio riguardano:	
- una terrazza sita in via Brigata Garibaldi n. 8 Livorno, stimata	
nel minor valore di euro 10.291,54, anziché in quello di euro	
26.700,00;	
- un complesso immobiliare sito in Viale Boccaccio Livorno (c.d.	
Podere Loghino), stimato nel minor valore di euro 370.000,00,	

anziché in quello di euro 909.500,00 ed, infine, aggiudicato al prezzo di euro 412.000,00; un'area in Località Biscottino nel Comune di Collesalvetti, stimata nel minor valore di euro 214.000,00, anziché in quello di euro 640.000,00 ed, infine, aggiudicata al prezzo di euro 217.000,00. La difesa ha contestato la configurabilità di tale tipo di responsabilità, sostenendo che il convenuto, in quanto soggetto incaricato esclusivamente di "redigere la stima dei beni", non avrebbe in alcun modo potuto incidere nè sulla decisione di procedere all'alienazione di tali beni, già inseriti nel piano di alienazione elaborato dalla Giunta e approvato dal Consiglio comunale, nè incidere sull'esito della vendita, regolata dalle norme sui pubblici incanti. Pertanto, secondo l'assunto difensivo, anche qualora il convenuto avesse attribuito ai beni da alienare un valore inferiore al loro reale valore di mercato, il prezzo finale di vendita sarebbe stato determinato da fattori del tutto estranei alla sua volontà e da lui non controllabili. Tali argomentazioni non colgono nel segno in quanto ciò che viene contestato al convenuto non è la scelta di porre in vendita il bene, quanto di essersi adoperato per far conseguire ai privati, con i quali era in assiduo e continuo contatto, un prezzo di vendita inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza dell'attività svolta dal convenuto, il tutto ai danni dell'amministrazione pubblica. Al tempo stesso devono essere superate le contestazioni del

convenuto in merito alle risultanze della consulenza tecnica espletata

in sede penale e di conseguenza rigettata, in quanto non influente, nè	
dirimente, la richiesta di espletare un'ulteriore consulenza tecnica in	
questa sede.	
Se, infatti, è vero che l'estimo non è una disciplina scientifica e che le	
stime effettuate da due diversi professionisti, data la presenza di un	
certo grado di discrezionalità, possono divergere, per cui non è	
sufficiente far seguire alla prima una seconda stima per ritenere	
erronea la prima, occorre, tuttavia, evidenziare non solo che la	
divergenza fra i valori delle due stime non può essere macroscopica,	
ma soprattutto che, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa, è	
sempre possibile una valutazione, ex post, dei criteri utilizzati, dei	
procedimenti seguiti e degli indici valorizzati da ciascuno dei periti per	
verificare la correttezza delle valutazioni effettuate.	
Nel caso in esame, in particolare, compito della consulenza effettuata	
dal professionista incaricato dal P.M. non era semplicemente quello di	
accertare il valore di mercato degli immobili, ma anche di verificare	
previamente la "correttezza delle stime effettuate dal geom. Nencioni	
Marco" (cfr. relazione CTU di cui al doc. 24 prodotto con atto di	
citazione). L'obiettivo, come spiegato dal CTU, è, pertanto, la	
"revisione di un esistente rapporto di valutazione", cioè "un controllo	
sulla credibilità della valutazione", in quanto la stessa, come ribadito	
dal CTU, non può basarsi su dati empirici, a carattere soggettivo e,	
dunque, non dimostrabili, nè verificabili, ma deve, al contrario, fondarsi	
su "procedimenti scientifici basati su regole certe, dimostrabili e	
condivise". Se, pertanto, il momento valutativo ha una insopprimibile	

componente discrezionale, esso deve, tuttavia, essere supportato dalle regole tecniche della disciplina di riferimento, per cui la corretta individuazione ed applicazione di tali regole può essere sindacata ed oggettivamente vagliata, al fine di metterne in evidenza, come accaduto nel caso in giudizio, gli errori, le incongruenze e l'illogicità. Tali erronee risultanze, peraltro, non possono non essere inserite, di comprenderne l'eziologia, anche al fine nel quadro comportamento tenuto negli anni dal convenuto, che, come visto, da una parte lavorava per il comune e dall'altra intratteneva rapporti continui e duraturi con le controparti interessate alle stime, fornendo loro tutta una serie di prestazioni ed informazioni. L'acquisizione della terrazza di Via Brigata Garibaldi, infatti, si colloca nel quadro delle plurime attività svolte dal convenuto in favore dell'imprenditore immobiliare Cristiglio (cfr. e-mail prodotte nel procedimento penale n. 1501/19 al doc. 6 atto di citazione). Come dettagliatamente descritto dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare (cfr. doc. 5 atto di citazione), i futuri acquirenti della terrazza, essendo proprietari dell'appartamento contiguo e volendo vendere l'appartamento unitamente alla terrazza, si erano rivolti a Cristiglio, il quale aveva commissionato al convenuto una serie di prestazioni professionali del tutto estranee ai suoi doveri d'ufficio (pratica di frazionamento ed accatastamento, relazione tecnica in vista dell'alienazione della terrazza e poi della stessa unitamente all'abitazione, pratiche catastali di accorpamento della terrazza all'abitazione). È evidente, pertanto, che l'attività di stima della

terrazza, svolta dal convenuto nell'esercizio delle proprie funzioni	
pubbliche, fu, in realtà, finalizzata, in violazione dei propri doveri	
d'ufficio, a favorire Cristiglio ed i suoi clienti. Ne costituisce prova	
documentale particolarmente significativa la e-mail con oggetto	
"terrazza" inviata dal convenuto a Cristiglio in data 10 aprile 2019 (e	
dunque prima del deposito della relazione di stima, che risulta	
protocollata in data 29 aprile), nella quale il convenuto, nell'illustrare a	
Cristiglio la stima effettuata, scrive "sono riuscito a fare qualcosa in più,	
tieni conto di tutto quello che c'è scritto, e delle decisioni che abbiamo	
preso assumendocene la responsabilità, meglio di così non si poteva	
fare, te lo assicuro. digli che non si possono lamentare, aspetto che tu	
glielo riferisca, poi la protocollo definitivamente. tieni conto che con una	
linea dura (che in ogni caso avrebbe portato ad un più che legittimo	
scontro, ma con tempi e spese legali facilmente immaginabili)	
avremmo potuto:	
1) contestare la legittimità della sanatoria	
2) chiedere l'emissione di un'ordinanza di demolizione	
3) acquisire al patrimonio comunale l'ampliamento illegittimamente	
realizzato	
4) valutare la terrazza e l'ampliamento a valore di mercato per	
poterglielo cedere	
tutto questo sarebbe stato comunque impugnabile, sebbene con i	
tempi che immagini (e loro non avrebbero potuto vendere) e quindi ne	
abbiamo preso atto, esponendoci in prima persona a problemi di	
responsabilità contabile ma nella speranza di dare una legittima	

soluzione alle esigenze dei proprietari".

Dallo scritto emerge, pertanto, non solo che il convenuto sentiva la necessità di dar conto della propria attività al Cristiglio ed ai suoi clienti prima di procedere alla protocollazione dell'atto redatto in quanto funzionario comunale, ma anche che l'obiettivo del convenuto non era perseguire l'interesse pubblico dell'ente di appartenenza, quanto piuttosto trovare una soluzione alle esigenze dei clienti di Cristiglio. Inoltre, dal tenore delle espressioni utilizzate, emerge che il convenuto era pienamente consapevole di esporsi, con il suo agire, a "problemi di responsabilità contabile". Tenendo, pertanto, presente il contesto in cui operava il convenuto e gli obiettivi che perseguiva, si deve considerare che il consulente tecnico incaricato dal P.M. ha analizzato compiutamente la stima effettuata dal geom. Nencioni, criticando sia i criteri utilizzati per determinare la superficie commerciale del terrazzo, sia la scelta di utilizzare, per determinarne il valore di mercato, il valore minimo delle quotazioni OMI dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, il consulente ha in ogni caso rilevato l'erroneità del calcolo effettuato dal convenuto in quanto, pur applicando i predetti e non condivisi criteri scelti dal convenuto stesso, "il valore di mercato doveva derivare dalla moltiplicazione della superficie commerciale del terrazzo (13,87) per il prezzo unitario (€/mg 1.400,00) con il risultato di €. 19.418,00 e non €. 10.291,54". In proposito il consulente rileva che "non si comprende perché con la superficie commerciale, e non quella reale, il prodotto è stato moltiplicato per 0,53".

Ne deriva conclusivamente che "la valutazione non è comprensibile,	
risulta fuorviante, contiene errori di calcolo e quindi è errata, non è	
fondata su dati di mercato ed è fondata su valutazioni soggettive	
(empiriche)" (cfr. ctu pag. 32).	
La difesa, al fine di contestare le risultanze della CTU, ha prodotto una	
perizia di parte redatta dall'arch. Dell'Aiuto (cfr. doc. 4 costituzione). In	
tale documento, si evidenzierebbero le ragioni che avrebbero spinto il	
convenuto, prima ad adottare il prezzo minimo fra quelli risultanti	
applicando il criterio scelto e poi ad applicare, sull'ammontare	
risultante dal prodotto del prezzo minimo per la superficie commerciale	
(13,87 x €/mq 1.400,00 = €. 19.418,00), un coefficiente, pari a 0,53, di	
ulteriore abbattimento del valore unitario del bene (19.418,00 x 0,53 =	
10.291,54).	
Tuttavia, le argomentazioni a sostegno del doppio abbattimento del	
valore della terrazza non convincono. Nella relazione prodotta dalla	
difesa si legge (doc. 4 pag. 12) che la scelta di adottare il prezzo	
minimo è stata presa sulla base: "delle caratteristiche del comparto	
territoriale nel quale è ubicato l'immobile, ovvero una zona di edilizia	
economica" e "delle caratteristiche tipologiche di estrema economicità	
dell'edificio in oggetto". Nella medesima relazione, poi, a	
giustificazione dell'ulteriore abbattimento, si afferma che "sono stati	
quindi applicati una serie di coefficienti "oggettivi" che differenziassero	
il valore della singola unità immobiliare rispetto alle altre" e cioè "livello	
del piano […], della vetustà (l'edificio è stato costruito 65 anni fa) della	
tipologia edilizia (condominiale) e della ubicazione (in una zona	

semicentrale	)"
3011110011111aio	

Il Collegio rileva, tuttavia, che questi ultimi coefficienti (vetustà dell'edificio, tipologia edilizia e ubicazione), contrariamente a quanto scritto nella relazione di parte, non possono valere a differenziare il valore della singola unità immobiliare rispetto alle altre ubicate nello stesso edificio e nella stessa zona, essendo esattamente gli stessi coefficienti già considerati dal convenuto al fine di giustificare la scelta del prezzo minimo (e cioè, come visto, caratteristiche del comparto territoriale ovvero una zona di edilizia economica ed estrema economicità dell'edificio). Tali elementi, nella stima effettuata dal convenuto, hanno, pertanto, inciso, riducendolo, sul valore del bene per ben due volte: sia per la determinazione del valore minimo del prezzo unitario, sia per l'applicazione di un coefficiente di ulteriore abbattimento pari a 0,53%. Di contro, se, da una parte, sia la difesa che il perito di parte criticano la più elevata quantificazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, ritenendo che tale valore non tenga conto, fra le altre cose, del valore del diritto d'uso incombente sulla terrazza, che ne dimezzerebbe il valore, dall'altra, tuttavia, non considerano che, per stessa ammissione del convenuto (cfr. e-mail del 10 aprile 2019 soprariportata), il comune avrebbe potuto acquisire al proprio patrimonio l'ampliamento illegittimamente realizzato sulla terrazza, per poi vendere, ai privati interessati, sia la terrazza che l'ampliamento. Tale ampliamento, peraltro, viene valutato dallo stesso perito di parte in euro 17.000,00, piuttosto che nel più contenuto valore di euro 9.300,00 attribuito dal

CTU. È, pertanto, evidente che qualora il comune avesse potuto	
vendere al privato, come ventilato dallo stesso convenuto nella e-mail	
del 10 aprile, non solo il terrazzo, ma anche l'ampliamento sullo stesso	
realizzato, il valore ottenuto dal comune avrebbe dovuto essere ancora	
maggiore rispetto alla somma individuata in CTU (cfr. ctu pag. 94), con	
la configurabilità di un danno ancora più elevato a carico del comune.	
Conclusivamente il Collegio ritiene che non siano ravvisabili ragioni per	
discostarsi, nella quantificazione del valore del bene, da quanto	
indicato dal CTU, che, dopo aver evidenziato l'erroneità della stima	
effettuata dal convenuto, ha ampiamente dimostrato, nella seconda	
parte del proprio elaborato, il criterio utilizzato per determinare il valore	
di mercato attribuito alla terrazza (determinazione del valore di mercato	
del solo appartamento, applicando il market comparison approach, e	
sottrazione, dal prezzo complessivamente pagato in data 18 ottobre	
2019 per l'intero complesso, comprensivo di appartamento, terrazzo	
ed ampliamento, del valore stimato di appartamento ed ampliamento).	
Quanto al complesso immobiliare sito in Viale Boccaccio Livorno	
(c.d. Podere Loghino), il convenuto ne ha redatto, in data 1 agosto	
2017, una relazione di stima di euro 370.000,00, importo che è stato	
posto a base d'asta. Successivamente il complesso immobiliare, con	
determina comunale n. 3594 in data 14 maggio 2018, è stato	
assegnato, a seguito di trattativa privata, alla società Elitia s.r.l., il cui	
legale rappresentante era Daniele Bendinelli, al prezzo finale di euro	
412.000,00.	
Il prezzo così determinato risulta fortemente sottovalutato rispetto a	
,	

quello indicato dallo stesso Nencioni nella precedente relazione di	
stima del 2 novembre 2016, poi confluita nel piano delle alienazioni del	
comune (delibera consiglio comunale n. 34 del 14.2.2018), nella quale	
veniva indicato un valore compreso fra 1 milione e 1,3 milioni di euro	
(cfr. annotazione PG 11.6.2020 prodotta al doc. 6 unitamente alla	
citazione), nonchè rispetto a quello individuato dal consulente	
incaricato dal P.M. nel corso delle indagini penali. Il CTU ha, infatti,	
attribuito al cespite il valore complessivo di euro 909.500,00, dando	
atto, nella propria relazione, che "l'attuale proprietà ha presentato un	
progetto riguardante la costruzione di numero dodici villette singole	
(protocollo 055778 del 10 aprile 2019)". Come esplicitato nella	
relazione, il CTU è giunto a tale valutazione applicando "la metodica	
finanziaria dell'analisi del flusso di cassa scontato (DCFA)", che,	
trattandosi di un immobile "in sviluppo", oggetto di un progetto	
riguardante la costruzione di dodici villette singole, "comprende la	
stima del valore di trasformazione di un immobile suscettibile di una	
valorizzazione ed interpreta esclusivamente il metodo della	
capitalizzazione finanziaria, arrivando a considerare le poste frazionate	
del flusso di cassa, i costi di intervento e i valori degli immobili".	
La stima effettuata dal convenuto, come evidenziato dal medesimo	
CTU, presenta, invece, "delle incongruenze dei contenuti e uno	
svolgimento non conforme agli standard di valutazione e alla	
metodologia estimativa, nel merito". Infatti "la metodica di stima	
applicata nel rapporto di valutazione non è conforme agli standard di	
valutazione", la determinazione del saggio di rendimento interno del	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

3,5% "è empirica senza alcuna valutazione", "nell'applicazione della	
formula è computato a titolo di spesa l'utile del promotore che in realtà	
è già stato conteggiato nella quantificazione del saggio di rendimento	
interno", "si prevede un'attualizzazione attraverso una formula che è	
completamente infondata" al punto che "svolgendo e verificando i	
calcoli indicati nei rapporti, la somma algebrica in relazione alle ipotesi	
di trasformazione (valore di mercato) sono:	
*) residenziale €. 1.146.090,00	
*) commerciale €. 370.660,00	
*) commerciale/terziario €. 408.285,00".	
In particolare, il valore residenziale, evidenzia il CTU, applicando il	
saggio di attualizzazione del 3,5% individuato dallo stesso convenuto,	
"non è quello indicato nel rapporto di €. 369.111,11 bensì €.	
1.069.887,28".	
Conclude il CTU che "la valutazione non è comprensibile, risulta	
fuorviante e contiene errori di calcolo, non è fondata su dati di mercato,	
è fondata su valutazioni soggettive (empiriche), il valore di mercato non	
è stato determinato utilizzando le tecniche e le metodologie	
appropriate, le informazioni non sono sufficienti per permettere a	
coloro che leggono e fanno affidamento sul rapporto di comprendere	
appieno i dati, i ragionamenti, le analisi e le conclusioni".	
A fronte di tali circostanziate e gravi contestazioni circa la correttezza	
della stima effettuata dal convenuto, la relazione prodotta dalla difesa,	
pur essendo redatta da un tecnico, non prende alcuna posizione sulle	
contestazioni sollevate, limitandosi ad argomentare in ordine agli esiti	
The state of the s	

delle prime due gare pubbliche, andate deserte nonostante la	
sottostima contestata, ed a criticare la stima effettuata dal CTU	
incaricato dal P.M	
Alla luce della sostanziale non contestazione delle gravi mancanze	
della stima effettuata dal convenuto, specificatamente esposte dal	
consulente d'ufficio, si conferma la superfluità dell'esperimento di	
un'ulteriore consulenza, ritenendo, peraltro, che le argomentazioni	
esposte nella perizia di parte depositata dalla difesa non siano	
sufficienti per superare le articolate argomentazioni del CTU ai fini della	
stima del valore di mercato del bene. Si rileva, infatti, che il mero errore	
di calcolo, individuato dal CTU nei conteggi effettuati dallo stesso	
convenuto, conduce ad attribuire al bene, nel caso di utilizzo	
residenziale del bene, un valore addirittura superiore (pari a	
1.069.887,28 euro) rispetto a quello individuato dallo stesso CTU (pari	
a 909.500,00 euro). Se, pertanto, lo stesso convenuto, a seguito della	
correzione apportata ai suoi calcoli da parte del CTU, sulla quale non	
è stata sollevata alcuna contestazione, giunge ad attribuire al bene un	
valore superiore a quello individuato dal CTU, non sussistono ragioni	
per sottoporre il bene all'ulteriore vaglio di un altro consulente.	
Peraltro, non è possibile sottacere, contrariamente a quanto sostenuto	
dalla difesa, che la valutazione del geom. Nencioni è stata adottata in	
un contesto che, come sopra evidenziato, si caratterizza per	
l'esistenza di una serie di intense relazioni collocate fra il 2016 ed il	
2019 fra Bendinelli ed il convenuto, che svolgeva abusivamente anche	
 attività professionale in favore del primo.	

In tale senso, le e-mail seguenti evidenziano il permanere di intensi
rapporti professionali. Fra le e-mail scambiate fra i due e già richiamate
sopra, si citano in via esemplificativa, in quanto espressamente riferite
all'immobile Loghino, le seguenti:

- quella datata 1.2.2019, in cui Bendinelli chiede, tra le altre cose,
   a Nencioni "se potevi inviarmi in DWG l'area del Loghino e
   sempre in DWG quella bozza di progetto commerciale";
- quella datata 5.9.2019, in cui Bendinelli scrive "Marco non riesco a parlarti (di nuovo) entro lunedi Alessio deve presentare le integrazioni del Loghino tra cui il rilievo delle piante, io ho fatto pulire per poter effettuare le misurazioni ma andrebbero fatte, mi ha detto Ale che ci avresti pensato te [...]";
- quella datata 13.11.2019 inviata dal convenuto in risposta ad altra e-mail di medesima data.

Infine, a seguito di gara pubblica, il 30 aprile 2019 è stata aggiudicata alla società Di Gabbia Adolfo s.r.l., al prezzo di euro 217.200,00, un'area in Località Biscottino nel Comune di Collesalvetti. La relazione di stima, effettuata dal convenuto il 30 agosto 2018, aveva determinato il valore a base d'asta in 214.000,00. Con riferimento a tale operazione, le dichiarazioni rese in fase di indagini, il 17 gennaio 2020, dal geologo Carlo Rafanelli, unitamente agli altri documenti acquisiti a seguito di perquisizioni e sequestri ed alle intercettazioni (cfr. pag. 47 e seg. ordinanza GIP di cui al doc. 5 citazione) evidenziano che il convenuto, in relazione alla predetta operazione, ha svolto abusivamente una serie di attività a carattere professionale in

favore della società poi risultata acquirente, interloquendo in maniera	
intensa e continuativa con Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola	
(che, in base a quanto riportato nell'avviso ex art. 415 c.p.p. di cui al	
doc. 15 prodotto con atto di citazione, risultano, rispettivamente, il	
primo dipendente e amministratore di fatto e il secondo procuratore	
speciale della Di Gabbia Adolfo s.r.l., nonché marito e figlio	
dell'amministratrice e unica socia Sardelli Patrizia).	
Tali attività sono comprovate, fra l'altro, da una serie di documenti	
rinvenuti nei personal computer sequestrati al convenuto, documenti	
che appaiono predisposti dal convenuto in nome e per conto della	
società interessata all'acquisto dell'area, fra cui la manifestazione di	
interesse che la società ha poi indirizzato al comune e la richiesta di	
autorizzazione allo sfalcio dell'erba (questi due ultimi documenti sono	
stati prodotti nel presente giudizio in allegato all'annotazione di PG del	
24 febbraio 2020 a sua volta prodotta al doc. 6 allegato all'atto di	
citazione).	
Parimenti a riprova che il convenuto si sia occupato di effettuare i rilievi	
sull'area del "Biscottino" fornendoli poi al geol. Rafanelli, il quale era	
stato incaricato formalmente dalla società di preparare un progetto per	
realizzare nell'area un impianto per il trattamento di rifiuti inerti, è in atti	
(doc. 6 atto di citazione) la e-mail datata 8 maggio 2019 con la quale il	
convenuto trasmetteva dal proprio indirizzo, -, a Rafanelli la	
documentazione relativa ai rilievi effettuati sul terreno.	
Con e-mail datata 14 maggio 2019 il convenuto, dal proprio indirizzo -	
, informava Nicola e Giuseppe Di Gabbia di avere incontrato il	
	intensa e continuativa con Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola (che, in base a quanto riportato nell'avviso ex art. 415 c.p.p. di cui al doc. 15 prodotto con atto di citazione, risultano, rispettivamente, il primo dipendente e amministratore di fatto e il secondo procuratore speciale della Di Gabbia Adolfo s.r.l., nonché marito e figlio dell'amministratrice e unica socia Sardelli Patrizia).  Tali attività sono comprovate, fra l'altro, da una serie di documenti rinvenuti nei personal computer sequestrati al convenuto, documenti che appaiono predisposti dal convenuto in nome e per conto della società interessata all'acquisto dell'area, fra cui la manifestazione di interesse che la società ha poi indirizzato al comune e la richiesta di autorizzazione allo sfalcio dell'erba (questi due ultimi documenti sono stati prodotti nel presente giudizio in allegato all'annotazione di PG del 24 febbraio 2020 a sua volta prodotta al doc. 6 allegato all'atto di citazione).  Parimenti a riprova che il convenuto si sia occupato di effettuare i rilievi sull'area del "Biscottino" fornendoli poi al geol. Rafanelli, il quale era stato incaricato formalmente dalla società di preparare un progetto per realizzare nell'area un impianto per il trattamento di rifiuti inerti, è in atti (doc. 6 atto di citazione) la e-mail datata 8 maggio 2019 con la quale il convenuto trasmetteva dal proprio indirizzo, -, a Rafanelli la documentazione relativa ai rilievi effettuati sul terreno.  Con e-mail datata 14 maggio 2019 il convenuto, dal proprio indirizzo -

funzionario Belcari del Comune di Collesalvetti in vista della	
presentazione del progetto (doc. 6 all. all'atto di citazione). Nella stessa	
e-mail il convenuto informava Di Gabbia Giuseppe e Di Gabbia Nicola	
delle attività compiute per velocizzare i tempi di approvazione del	
progetto, scrivendo "fatta quella e fattala approvare dall'Autorità di	
bacino, possiamo presentare il progetto in Comune che in prima	
istanza lo invierà a Pisa in sovrintendenza, dove in teoria servirebbero	
60 giorni, ma possiamo accelerare notevolmente i tempi andando a	
parlare con il funzionario (architetto BOSCHI – che conosco bene) e	
facendogli esprimere subito il parere".	
D'altro canto, il convenuto, nella sua veste di funzionario comunale, ha	
proceduto a redigere la relazione di stima dell'area, datata 30 agosto	
2018, ed a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di sfalcio	
ed effettuazione di pista di movimento di veicoli.	
In particolare, a fronte dei rapporti intercorrenti, al di fuori dei propri	
compiti istituzionali, con una parte interessata all'esito della gara	
pubblica, la relazione di stima dell'area evidenzia una rilevante	
sottovalutazione del terreno comunale a vantaggio dell'acquirente	
privato. Come evidenziato dal consulente tecnico incaricato dal P.M.	
penale, infatti, il valore dell'area è stato determinato "mediante un	
accertamento empirico e senza alcuna ricerca di dati di	
mercato…oscillanti tra 30 e 100€/mq…"con una divergenza del	
233,33% (!) individuando successivamente un valore unitario "65	
 e/mq…". Aggiunge il CTU che "dall'importo unitario è stato detratto gli	
importi necessari per svolgere le opere di bonifica che si ipotizzano e	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

riguardano il terreno in oggetto e stimate in €/mq. 42,17 con spese	
<i>professionali di €/mq 4,22</i> ", giungendo così ad un valore unitario di	
stima di 18,61 €/mq. Infine, continua il CTU, il terreno è stato venduto	
al prezzo unitario di 9,44 €/mq in quanto " <i>metà del terreno, quella</i>	
ipotizzata dalla messa in sicurezza idraulica, non è stata oggetto di	
valutazione". Ciò ha comportato, secondo quanto evidenziato dal CTU,	
che "non è stato pagato circa la metà della superficie del terreno pur	
essendo stato detratto dal valore unitario i costi stimati e ritenuti	
necessari; in pratica il Comune ha ceduto (gratuitamente) i diritti di	
proprietà della metà del terreno e finanziato i lavori (ipotetici) di messa	
in sicurezza".	
In presenza di tale evidente erronea svalutazione, utilizzando gli stessi	
criteri individuati dal convenuto, per quanto non condivisi dal CTU, il	
valore dell'area sarebbe stato pari a euro 1.495.000,00 (pari al prodotto	
del prezzo unitario al mq individuato dal convenuto, euro 65, per la	
superficie del terreno, 23.000 mq), dal quale, detraendo l'ammontare	
dei lavori di sicurezza idraulica, stimati dal convenuto in 46,39 euro al	
metro quadro (complessivamente pari a euro 1.067.000,00), si	
sarebbe ricavato un valore di euro 428.000,00 comunque pari al doppio	
di quello indicato dal convenuto stesso.	
Anche in questo caso, le osservazioni della difesa, veicolate dalla	
relazione redatta dall'arch. Dell'Aiuto, non contestano l'articolata critica	
che il CTU indirizza alla valutazione del convenuto, limitandosi a	
contestare le scelte effettuate dal CTU nella propria contro valutazione.	
Pertanto, il collegio conferma che, anche per questo bene, non risulta	

necessario acquisire valutazioni di ulteriori tecnici.	
Alle considerazioni già effettuate con riferimento alle altre valutazioni	
oggetto di contestazione si aggiunge, in conclusione ed in via generale,	
anche l'ulteriore argomento per cui la Procura, nella propria domanda	
risarcitoria, non ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento	
dell'intero importo discendente dal calcolo delle differenze effettuato	
dal CTU, ma un importo decurtato del 60% al fine di tenere conto, in	
tale consistente percentuale, di tutti i possibili elementi in grado di	
incidere sulla effettiva possibilità del comune di ottenere in sede di	
compravendita un prezzo esattamente equivalente al valore di mercato	
del bene. In tale decurtazione, pertanto, possono farsi rientrare	
ampiamente sia le concrete difficoltà del mercato di apprezzare	
correttamente beni spesso di difficile valutazione, sia le fisiologiche	
oscillazioni nella valutazione del valore di tali beni. Tale importo, pari a	
euro 374.683,38, costituisce, pertanto, anche in via equitativa, una	
corretta quantificazione del danno patito dal comune per effetto della	
sottostima del proprio patrimonio immobiliare.	
Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria, decorrente dai	
singoli atti di trasferimento e dunque: dal 19 luglio 2019 sull'importo	
afferente alla terrazza (per cui l'importo del danno già rivalutato	
ammonta a euro 7.580,70), dal 28 giugno 2018 per l'importo afferente	
alla vendita del Podere Loghino (per cui l'importo già rivalutato	
ammonta a euro 230.840,00) e dal 30 aprile 2019 per l'importo	
afferente al terreno in località Biscottino (per cui l'importo già rivalutato	
ammonta a euro 195.502,72).	
. ,	

In conseguenza il danno discendente dalla sottostima del patrimonio	
immobiliare comunale ammonta complessivamente a euro	
433.923,42, somma che tiene già conto della rivalutazione.	
Deve, inoltre, essere rigettata la richiesta, formulata dalla difesa, di	
attivazione del potere riduttivo del giudice, stante il carattere doloso	
delle condotte ascritte al convenuto (in tal senso la consolidata	
giurisprudenza contabile, ex multis Sez. I centr. n. 174/2019; Sez. II	
centr. n. 469/2019; Sez. I centr. n. 4/2020).	
Conclusivamente, sommando tutte le voci di danno esaminate, il	
Collegio, in accoglimento delle domande della Procura, condanna il	
convenuto al risarcimento del danno in favore del Comune di Livorno	
della somma di euro 597.208,31, già comprensiva di rivalutazione. Su	
tale somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale decorrenti	
dal deposito della sentenza e fino al soddisfo.	
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come	
in dispositivo.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana,	
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata	
ogni altra eccezione e istanza,	
condanna Marco Nencioni al risarcimento del danno in favore del	
Comune di Livorno della somma di euro 597.208,31, già rivalutata alla	
data odierna, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla	
data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;	
pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al	

53		
deposito della presente sentenza, in comp		
Così deciso in Firenze, nella camera di c		
2023.		
Il Giudice estensore II	Presidente	
Alessandra Cucuzza Le	eonardo Venturini	
f.to digitalmente f.t	o digitalmente	
Depositata in Segreteria il 17/08/2023		
II	Funzionario	
G	iacomo Vannacci	
F.	to digitalmente	
Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'app	olicazione dell'articolo 52 del	
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19	6, dispone che a cura della	
Segreteria venga apposta l'annotazione	di cui al comma 3 di detto	
articolo 52 con riferimento agli indirizz	zi di posta elettronica dei	
professionisti citati, con esclusione del cor	nvenuto.	
II	Presidente	
Le	eonardo Venturini	
F.	to digitalmente	
In esecuzione del provvedimento del Pres	sidente, ai sensi dell'articolo	
52 del decreto legislativo 30 giugno 2003,	n. 196, in caso di diffusione	
devono essere omessi gli indirizzi di posta	elettronica dei professionisti	
citati, con esclusione del convenuto.		

54	
Firenze, 17/08/2023	
II Funzionario	
Giacomo Vannacci	
F.to digitalmente	